



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2010, n. 146, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2012 che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, istituisce e disciplina il nuovo Registro del tirocinio;

Visto l'articolo 11 del D.M. del 25 giugno 2012, n.146 concernente le modalità di svolgimento del tirocinio ed in particolare il comma 4 il quale prevede che entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale a cui ha partecipato, da trasmettersi alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 39/2010;

Considerato che il comma 7 del medesimo articolo stabilisce che, “qualora gli obblighi previsti dal comma 4 del presente articolo non siano adempiuti entro il termine di 120 giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni, salvo riprendere dal momento della presentazione della prevista relazione”;

Rilevato che il nominativo indicato nell'Allegato A" al presente decreto, non ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 4, del D.M. 145/2012, ovvero non ha trasmesso la relazione del terzo anno di tirocinio;

Visto il decreto dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, prot. 108699 del 24 maggio 2017 con cui è stata rilevata, tra gli altri, l'intervenuta sospensione del tirocinio del nominativo indicato nell'Allegato A" al presente decreto;

Considerato che il nominativo indicato nell'allegato "A" del presente decreto, pur avendo inviato la relazione annuale relativa al terzo anno di tirocinio, non ha completato il periodo triennale previsto per un numero di giorni pari o inferiori a quindici;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali, nella riunione del 19 settembre 2017, con la quale, sulla base dell'orientamento assunto nella seduta del 25 marzo 2013, ritiene di poter considerare concluso un tirocinio laddove il lasso di tempo intercorrente tra la data di conclusione del periodo riconosciuto ed il completamento del periodo triennale previsto dalla normativa non sia superiore a 15 giorni e propone il rilascio a favore del sotto indicato nominativo del provvedimento di conclusione del tirocinio e la cancellazione dal relativo Registro;

Ritenuto di poter riconoscere il completamento del tirocinio triennale e la cancellazione dal relativo registro del nominativo indicato nell'Allegato A" al presente decreto;

DECRETA

Per quanto specificato in premessa, la conclusione del periodo di tirocinio triennale e la cancellazione dal Registro del tirocinio, istituito con D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, del nominativo indicato nell'Allegato A" al presente decreto.

Firmatario1

Allegato A

- 1) CRESCINI STEFANIA, nato a BRESCIA (BS) il 10 maggio 1987, residente in RONCADELLE (BS) codice fiscale CRSSFN87E50B157M, iscritto dal 27 novembre 2012.
Tirocinio concluso in data 14 novembre 2016.